

VILLA TOMMASO, *relatore*. Ho detto che la compiacenza della Camera...

PRESIDENTE. Altro è compiacenza, altro è diritto. Io dunque elimino il diritto, e invoco la compiacenza. (*Si ride*)

VILLA TOMMASO, *relatore*. Le parole del signor ministro suonarono nella sua replica un po' diverse da quelle che egli aveva da prima pronunciate.

Le sue opposizioni si riducono oggi a questo: vi sono difficoltà pratiche, insormontabili a che la legge d'imposta sulla ricchezza mobile possa ad un tratto applicarsi.

Il Governo ha bisogno di temperamenti, di cautele perchè non si aggravi tutto ad un tratto un'imposta di circa nove milioni sovra una sola classe di contribuenti.

Mi basterà rispondere, che non è in questa discussione che dobbiamo cercare queste cautele e questi temperamenti. Il tempo opportuno a tali ricerche sarà quello in cui si discuterà la legge della unificazione della imposta mobiliare. Sarà allora che quei temperamenti e quei rimedi (seppure l'onorevole ministro delle finanze persisterà nell'invocarli) potranno essere suggeriti ed accolti.

Noi vedremo allora e con miglior agio se l'imposta sui redditi della ricchezza mobile possa essere riscossa tutta ad un tratto, oppure se non convenga riscuotere intanto le imposte attualmente vigenti per portarne il ricavo in conto di ciò che realmente il contribuente sarà tenuto definitivamente a pagare. Nè a questo riguardo il signor ministro delle finanze potrà avere difficoltà, perchè trattandosi d'una somma di 4 o 5 milioni soltanto egli potrà facilmente sopperire al vuoto delle casse ricorrendo ai Buoni del tesoro, ed a quegli altri espedienti che la feconda immaginazione del signor ministro saprà immaginare. Mi pare pertanto che la questione posta in campo dal signor ministro riguardo all'attuabilità dell'imposta sulla ricchezza mobile fino dal 1° gennaio 1867, non possa essere un ostacolo all'accettazione della nostra proposta.

*Voci*. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Come io diceva, essendo stata fatta la discussione sul controprogetto della Commissione, non posso che considerare come emendamento la proposta ministeriale relativa all'articolo 1.

Se ho bene inteso il concetto del signor ministro, egli proporrebbe come emendamento che si riprendesse il secondo paragrafo dell'articolo 1 da lui proposto.

SCIALOJA, *ministro per le finanze*. Appunto, tale quale è stato presentato dal Ministero.

PRESIDENTE. Leggo l'intero articolo, cioè il primo capoverso della Commissione, ed il secondo del Ministero:

« Art. 1. Il contingente principale fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette

all'imposta prediale nelle provincie venete e mantovana, rimane fissato, salvo quanto potrà essere stabilito colla nuova legge del conguaglio generale dell'imposta fondiaria del regno, in lire 12,011,247.

« Questo contingente pel 1867, sarà applicato solamente nel secondo semestre, in ragione dei riparti d'imposta ora in vigore nelle dette provincie, e sarà pel primo semestre riscossa la metà dell'attuale contingente annuo d'imposta fondiaria. »

Pongo ai voti il secondo paragrafo come emendamento all'articolo primo della proposta della Commissione.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è rigettato.)

Pongo ai voti l'articolo proposto dalla Commissione.

FINZI. Domando la parola per una proposta sospensiva. (*Rumori*)

*Voci a sinistra*. Non si può!

FINZI. Noi abbiamo votato sopra un emendamento presentato dal signor ministro...

*Voci*. La discussione è chiusa!

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Finzi ad accennare qual è la sua proposta sospensiva.

FINZI. La mia proposta sospensiva la si formola in questo modo.

Dacchè dalle parole dell'onorevole ministro, e dal complesso della discussione noi siamo venuti in chiaro che la totalità dell'imposta fondiaria applicabile al Veneto non sarebbe già della cifra di 12,011,247 lire, ma forse dovrebbe essere aumentata di altri tre milioni, che sono l'equivalente di altre parti di imposta fondiaria che noi vediamo ridivisa mercè l'imposta sui fabbricati, e l'altra imposta del 4 per cento sull'entrata fondiaria... (*Rumori a sinistra*)

Dacchè, dico, questa non è la vera cifra cui deve essere ridotta l'imposta fondiaria, e che va a colpire nel 1867 le provincie venete, e vi deve concorrere anche questa altra suffraganea di tre milioni, io non credo che sia opportuno fare la votazione della riduzione a 12 milioni, insino a che non sia stato confermato il progetto di legge, già presentato dal ministro delle finanze, che si riferisce alle due parti integranti.

CRISPI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

FINZI. Queste ragioni, sono quelle che mi portano a domandare che sia sospesa la votazione di quest'articolo, insino a tanto che non si sia bene accertato che quella legge, la quale stabilisce questo contingente dei tre milioni complessivi, vale a dire il 4 per cento, e gli altri due milioni pei fabbricati, sia stata votata dalla Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Crispi per un richiamo al regolamento.

CRISPI. In verità io non ho compreso come l'onorevole deputato Finzi abbia fatta la sua proposta dopo